



Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia Mineraria
Dr. Edoardo Guerrini
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte

Oggetto: Pianificazione dell'attività estrattiva – P.R.A.E.

Riferimento: Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 33-1855

In qualità di Presidente del Movimento Valledora, trasmetto le osservazioni alla citata DGR.

Chiediamo di avere la possibilità di assistere alle conferenze dei servizi in qualità di uditori e di pubblicare integralmente tutte le osservazioni ricevute sul sito della Regione Piemonte.

Ringraziamo per l'attenzione, distinti saluti

17.11.2020





Premessa

Movimento Valledora si occupa da anni delle cave della zona omonima nei comuni di Cavaglia, Santhià, Alice Castello, Tronzano Vercellese e Borgo D'Ale che hanno prodotto profonde e irreversibili modifiche al territorio nonché il degrado e l'inquinamento dovuto al successivo insediamento di varie discariche nelle vasche esaurite, come si può riscontrare al seguente link: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nyY88znmU_gHwffi5yXHHCbBkC9m7&ll=45.396486368848876%2C8.121199108065639&z=12

Ci auguriamo che la Regione Piemonte emetta una regolamentazione legislativa che eviti per il futuro tale situazione sia per la Valledora che per le altre aree interessate dall'attività estrattiva.

Si ribadisce quanto già scritto durante l'iter per la legge 23/2016, ancora valide:

1.

L'attività estrattiva è caratterizzata da un forte impatto ambientale e dalla sua irreversibilità quindi ogni sito interessato sarà irrimediabilmente alterato.

Il materiale estratto è una risorsa per sua natura limitata e non rinnovabile.

La regolamentazione del settore escavazioni deve perciò essere ispirata:

- alla tutela e salvaguardia del territorio e della materia prima,
- alla mitigazione degli effetti negativi,
- al monitoraggio delle operazioni di scavo,
- al riutilizzo dei materiali da demolizione (la Direttiva Europea 98/2008, ha l'obiettivo al 2020 di riciclare almeno il 70% dei rifiuti inerti), privilegiando le attività di riutilizzo, riciclo e recupero rispetto allo smaltimento,
- alla pianificazione del settore estrattivo, che, pur essendo il settore di interesse pubblico, viene gestito da privati e perciò necessita di una rigorosa regolamentazione, da verificare periodicamente,
- ad operare affinché le attività di scavo che generano terre, rocce e in generale materiali allo stato naturale, siano effettuate in modo tale da mantenere separati tali materiali dagli eventuali altri materiali, di qualsiasi natura, prodotti da interventi di demolizione/costruzione,
- a garantire che i materiali destinati al riutilizzo presentino caratteristiche tecniche e chimico-fisiche tali da non determinare rischi per la salute dell'uomo e per le matrici ambientali interessate.

2.

Il Movimento Valledora, si occupa della grave situazione esistente nella zona omonima, posta al confine tra le Province di Biella e Vercelli, in cui:



- *i Piani Provinciali (PAEP), richiesti dalla normativa regionale, non sono mai stati predisposti,*
- *nelle zone estrattive comprese nei Comuni di Cavaglià, Alice Castello, Santhià, Tronzano Vercellese, Borgo D'Ale e Livorno Ferraris, sono state autorizzate cave per decine di milioni di metri cubi, senza prendere in considerazione una visione d'insieme al fine di valutare complessivamente le ripercussioni causate dalla concentrazione, su di un territorio limitato, di consistenti attività estrattive,*
- *la Variante n. 01 al Piano Territoriale della Provincia di Biella prevede per la zona un P.R.U.I.S., mai attuato,*
- *è sempre stato disatteso il Documento Programmatico per le Attività Estrattive che prevede una procedura di esame complessivo della zona prima di concedere nuove autorizzazioni estrattive,*
- *il Piano previsto per la zona (Ipotesi per un Piano Strategico della Valledora), predisposto dalla Regione Piemonte anni fa, non è mai stato implementato,*
- *tutte le cave persistono da decenni, sono oggetto di continue richieste di ampliamento e rinnovo; in pratica quasi nessuna cava è giunta alla fase di ripristino, implicito il fatto di non aver mai recuperato una parte di territorio,*
- *alcune cave, non più attive, sono state dimesse ed abbandonate a se stesse, altre, da milioni di metri cubi, sono state adibite a discarica; una di queste discariche, denominata "Alice 2" sta rilasciando percolato e nonostante siano state intentate operazioni di bonifica (ora convertite in operazioni di 'messa in sicurezza permanente') che durano ormai da alcuni anni, non sono stati ottenuti risultati positivi, se non il pericolo dell'inquinamento della falda acquifera sottostante. A dispetto di ciò, in base all'accordo preso tra Comune, Regione e Ditta, sono state eseguite le opere a compensazione, creando di fatto una nuova discarica, la "Alice 3",*
- *l'A.S.L. Biella, nella sua lettera del 21.07.2011, ha attribuito alla presenza delle cave una delle cause dell'inquinamento del pozzo idropotabile comunale in zona Montemaggiore (Cavaglià), oltre a rilevare che, a causa dell'estesa escavazione, il territorio della Valledora risulta altamente vulnerabile a causa della scarsa presenza di strati impermeabili a protezione delle falde acquifere sotterranee.*

Osservazioni

Aree di ricarica della falda profonda

Per le cave in tali aree è necessario una disamina molto conservativa dei problemi che potrebbero sorgere nell'asportazione di un consistente strato di terreno che attualmente funge da protezione della risorsa idrica.

La massima profondità raggiungibile dagli scavi viene ipotizzata nella 'base dell'acquifero superficiale'. E' però necessario far notare che, in particolare nelle aree di ricarica delle falde, tale livello potrebbe non essere facilmente individuabile o addirittura non essere presente in





quanto la conformazione geologica è tale da permettere appunto il passaggio dell'acqua tra gli strati superficiali e quelli profondi. E' una mera convenzione individuare nel primo livello limoso - argilloso impermeabile, la separazione tra acquifero superficiale e profondo.

Si cita quanto reperibile nella relazione europea nella parte in cui si descrive la relazione della dott.ssa De Maio (dipartimento ingegneria ambiente-territorio-infrastruttura del Politecnico di Torino) che eseguì nel 2012 un'indagine specifica nel territorio di Tronzano Vercellese:

...

- *in particolare: pianura alluvionale, con depositi glaciali, che consta di un'alternanza di ghiaia/sabbia, sedi di acquifero, e lenti argillose limitate poiché la portata del corso d'acqua non è costante;*
- *Si è rilevato un errore di valutazione in sede di autorizzazione delle cave: in tale sede, viene cristallizzata nello spazio la struttura dell'acquifero, come se in profondità esso fosse impermeabile, mentre, poiché l'acqua è in movimento, le lenti argillose non lo proteggono*
- *Dallo studio fatto a Tronzano è emerso che tutto il territorio e le aree limitrofe sono esposte a dosi d'inquinamento elevate;*
- *Il metodo di vulnerabilità degli acquiferi ha evidenziato che l'acquifero ha già raggiunto il livello di guardia e, anche se la cava è dismessa, è imperativo mantenerne la sorveglianza;*
- *I laghi non sono altro che il bordo superiore della falda affiorante in superficie, con il battente d'acqua che ha uno spessore di 38 metri;*
- *La rete di monitoraggio della regione Piemonte mostra che le concentrazioni per i diversi inquinanti (quali ferro, manganese, nickel, piombo, nitrati e atrazina) superano in diversi pozzi il limite ammissibile per legge in mg/L. A Tronzano e in altri comuni.*

Da notare che le attività estrattive di tipo I (ghiaia, sabbia, ecc) sono situate quasi interamente in aree di ricarica delle falde.

Discariche

Gli estensori delle relazioni, (Signori: Edoardo Guerrini, Luigi Rinaldi, Patrizia Altomare, Laura Sartore, Michelangelo Gilli, Fiorenzo Ferlaino, Francesca S. Rota, Domenico Savoca, Ludovica Lella, Paolo Zeppetella, Giulio Mondini, Marta Carla Bottero, Vanessa Assumma, Elisa Lucia Zanetta) hanno compiuto un miracolo, sono riusciti a parlare di cave senza neanche nominare la parola discariche, che finora è stata la principale destinazione dei siti al termine dell'attività estrattiva.

Purtroppo l'area della Valledora è stata particolarmente colpita da queste scelte negli anni scorsi e ad oggi si può riscontrare la presenza di varie discariche, tutte in ex attività estrattive. Riteniamo necessario modificare i moduli conoscitivi con la richiesta di censire anche le ex cave riconvertite a smaltimento rifiuti per meglio valutare l'effettivo impatto di tale modalità di 'ripristino'.

Si elencano le discariche attualmente presenti in Valledora:



- 2 discariche nel comune di Cavaglià (A2a Ambiente e Asrab),
- 1 bonifica effettuata tramite rifiuti a Alice Castello sovrastante le precedenti 2 discariche,
- 2 discariche esaurite (Portaluppi a Cavaglià e Ciorlucca a Alice Castello).

Inoltre sono state respinte le richieste di trasformare in discariche due cave esaurite nel comune di Alice Castello (Trompetto e Valchiesa).

Per il futuro, lo smaltimento rifiuti deve essere esplicitamente escluso dalle modalità di riutilizzo delle attività estrattive, come avviene già in altre regioni (p. es. Veneto, vedi allegato n. 2)

Compatibilità ambientale

Nel documento in oggetto il tema ambiente resta un concetto molto vago che non sembra avere delle ripercussioni sul piano pratico. Dato per scontato che l'attività estrattiva è una modifica dello status ambientale in senso quasi sempre peggiorativo, è necessario porre dei limiti allo sfruttamento estrattivo:

- a livello di comune, di polo e di bacino in percentuale sulla superficie per non penalizzare eccessivamente le comunità locali e le altre attività produttive, per esempio l'agricoltura con la sottrazione di suolo coltivabile,
- per le cave limitrofe attive o esaurite per evitare il sommarsi degli impatti, per esempio emissione di polvere e traffico con una adeguata valutazione degli impatti e la prescrizione di distanze minime tra le varie attività estrattive,
- per la superficie scoperta cioè scavata e non ripristinata che rende le aree estrattive paesaggi innaturali e quasi 'lunari' con il blocco delle operazioni estrattive se non vi sono ripristini ambientali nella parte già scavata,
- per il numero dei rinnovi, ampliamenti e proroghe che attualmente rendono le cave praticamente 'eterne' ben al di là delle iniziali richieste di scavo.

Salute pubblica

Prendendo spunto dalla lettera A.S.L. Biella(all. 1) che evidenzia l'estrema vulnerabilità dell'area Valledora e la concreta possibilità che le falde acquifere sottostanti vengano inquinate a seguito dell'attività estrattive, è necessaria un'estrema prudenza nell'autorizzazione e il mantenimento di un adeguato spessore non estraibile che sia in grado di garantire la tutela delle fonti idriche sottostanti.

Ulteriore elemento da verificare sono le conseguenze che la diffusione di polvere provocata dagli scavi possono avere sulla salute, tenendo presente che:

- la polvere funge da 'mezzo di trasporto' per altri inquinanti, per esempio quelli provenienti dalle limitrofe discariche,
- gli impatti sono presenti nell'area da svariati decenni e in mancanza di provvedimenti si verificheranno anche in futuro.

Riempimenti





In genere all'apertura di un'attività estrattiva, il ripristino è l'ultima cosa a cui si pensa, ci si limita ad approvare un progetto di piantare qualche pianta qua e là e il tutto resta sulla carta, in attesa di qualche 'esigenza superiore' che si concretizza in genere nella trasformazione in discarica del sito oppure dello smaltimento di qualche materiale che non si sa dove mettere. E' il momento di fermare questa prassi, vietando il riporto di materiale estraneo all'interno degli scavi.

Dallo studio in oggetto si deduce che tale pratica sarebbe possibile e viene data per scontata come dal pronunciamento della Corte di Giustizia Europea nr. 28/07/16 C-147/15), però la conclusione di questo documento riporta:

*L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non produce l'effetto di assoggettare alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l'operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione costituisca **un recupero di tali rifiuti**, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.*

unite a quanto riportato nel punto 37 della stessa sentenza

*Orbene, l'articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98 definisce in particolare il «recupero» dei rifiuti come l'operazione il cui principale risultato sia di permettere **ai rifiuti** in questione di svolgere **un ruolo utile sostituendo altri materiali** che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione. Il considerando 19 della citata direttiva si colloca nella medesima prospettiva, là dove precisa che la nozione di «recupero» si differenzia, in termini di impatto ambientale, dalla nozione di «smaltimento» in virtù di una sostituzione di risorse naturali nell'economia.*

Appare evidente che non vi è alcun automatismo tra gli scavi e i 'reintegri' del materiale scavato con rifiuti e deve essere dimostrata la rispondenza del materiale agli scopi per cui viene utilizzato.

Ulteriori ostacoli all'introduzione di questa pratica, quanto disposto dalla lettera del Ministero dell'Ambiente (Prot. 805 del 2.2.15, All. 2)

*...Diversamente, i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di un **aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente**, non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, ma operazioni di recupero,*

Con tali premesse, sostituire il terreno naturale con materiali come i rifiuti può essere definito un compito arduo in quanto non migliorano la consistenza e la fertilità del





terreno e possono diventare un pericolo per l'ambiente o la salute, in particolare se paragonato al non - riempimento che non presenta alcuno di questi impatti negativi.

Legalità

E' utile richiamare l'attenzione sul rispetto della legalità in questo settore citando quanto riportato nella relazione illustrativa della legge regionale 23/2016:

Il settore estrattivo, inoltre, negli ultimi anni è stato oggetto di infiltrazione da parte delle mafie che, intervenendo nella gestione del ciclo del cemento e di quello dei rifiuti, hanno in più occasioni trasformato le cave in discariche abusive anche di materiali pericolosi, inquinando in maniera irreparabile i terreni circostanti con danni al territorio, alla filiera agroalimentare, al turismo, ma, soprattutto, alla salute dei cittadini, come più volte richiamato dalla Direzione Nazionale Antimafia che ha invitato il legislatore a intervenire sul tema del contrasto alle ecomafie.

Tali affermazioni sono confermate dalla Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia del 2019 a pag. 309, che riguarda espressamente la situazione piemontese:

*Una conferma di questa sinergia affaristico-mafiosa viene anche dai provvedimenti interdittivi antimafia adottati nel semestre nei confronti di ditte piemontesi operanti nel settore del commercio di veicoli ed automezzi, **di materiali inerti**, di rottami e **materiali di recupero e di residui**, di prodotti petroliferi, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e del trasporto di merci su strada, in qualche modo collegate a contesti malavitosi.*

Sempre da questa relazione, a pag. 308, viene citato quanto detto dal Procuratore Generale della Repubblica di Torino il 26 gennaio 2019 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, "...s'era detto che in Valle d'Aosta non vi fosse la 'ndrangheta, esponenti della politica non avevano fatto mancare di far sentire la loro voce sdegnata per respingere quella possibilità. Quando, evidenze -anche antiche- dicevano il contrario. Ora, forse, questi motivetti finiranno di essere suonati... quel che mi preoccupa è la persistente sottovalutazione del fenomeno che si coglie nell'opinione pubblica, nel sentire delle comunità che pure vivono, fianco a fianco, muro a muro, con i mafiosi. E mi riferisco a situazioni già definite con sentenze passate in giudicato. È un dato positivo e negativo al tempo stesso. Positivo perché indica che non vi sia stata un'occupazione importante del tessuto sociale, imprenditoriale, politico del territorio; se ancora ci si sorprende. Negativo, dall'altro, perché testimonia della capacità di infiltrarsi in maniera subdola ma non avvertita in maniera chiara; in secondo luogo, perché a queste caratteristiche ed a questi atteggiamenti si accompagna **la sottovalutazione**, come si trattasse di fenomeno e comportamenti che non riguardano tutti ma solo i singoli che vengono a patti con i mafiosi. Questo atteggiamento ha aiutato ed aiuta le organizzazioni mafiose. Non basta la risposta giudiziaria..., occorre una presa di coscienza ed un atteggiamento di **ripulsa** e di **rigetto** delle persone, delle comunità e **delle istituzioni**... Non v'è settore geografico del nostro Distretto nel quale non si sia registrata ed accertata la presenza di insediamenti di 'ndrangheta con costituzione di organismi tipici...".





Deve perciò essere interrotto questo circolo vizioso, vietando l'utilizzo di attività estrattive esaurite per lo smaltimento dei rifiuti.

Pianificazione

La pianificazione territoriale regola l'utilizzo del territorio ed disciplina le attività umane che vi si insediano, coinvolge sia la natura del terreno (aspetti geologici) sia le opere (aspetti architettonici, ingegneristici e produttivi).

Devono perciò essere emesse una serie di regole e normative che possano contemperare le varie esigenze tenendo sempre presente il bene comune come fine ultimo.

Desta meraviglia che nel documento si affermi a pag. 28 che : Laddove altre pianificazioni territoriali hanno posto vincoli limitativi delle attività estrattive, il PRAE si pone l'obiettivo di riesaminarne l'opportunità, al fine di considerare potenzialità di valorizzazione delle risorse minerarie in equilibrio con i valori e gli interessi pubblici dettati da tali strumenti di pianificazione e valutandone possibili varianti in accordo con le rispettive autorità competenti.

L'attività estrattiva è una delle tante attività che si può effettuare su un territorio ed ha la caratteristica di essere irreversibile: è del tutto naturale che venga sottoposta a regolamentazione dai piani di governo del territorio. I (pochi) limiti posti finora dai piani locali sono **il minimo** che ci si deve aspettare da un piano territoriale o da un piano regolatore; anche in aree in cui l'attività estrattiva è tecnicamente possibile ed è riscontrata la presenza di un giacimento, questa deve sottostare a normative come tutte le altre attività.

Ancora più preoccupante che i limiti posti dai piani locali, peraltro approvati durante l'iter procedurale anche dalla regione Piemonte, vengano 'riesaminati' ma non ne verranno posti altri: il territorio sarà a completa disposizione delle aziende estrattive.

Valle Dora

Contrariamente a quanto indicato nello studio a pag. 30, l'area della Valle Dora si estende anche nel comune di Cavaglia (provincia di Biella) oltre che ai citati comuni di Santhià, Tronzano Vercellese, Alice Castello e Borgo d'Ale (provincia di Vercelli).

Non si comprende quale possa essere il “recupero morfologico complessivo dell'area di Valledora e il raccordo delle singole aree coltivate a cava al fine di un armonioso inserimento nel territorio circostante.”

Si spera che le aree estrattive non vengano 'uniformate' con la trasformazione in discariche, come purtroppo è già accaduto troppe volte in passato oppure che il 'raccordo' tra gli scavi sia il pretesto per ulteriori scavi.

Tutti i piani di ripristino sono stati approvati durante le procedure autorizzative, in genere eseguite previa una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, senza che sia mai stato posto il problema del ‘raccordo’ delle varie cave, neanche da parte della Regione Piemonte.

Sono state previste piantumazioni di varie essenze e semine a prato, l’obiettivo dell’*“inserimento nel territorio circostante”*, costituito da boschi e campi coltivati, si può considerare raggiunto (quando gli stessi verranno eseguiti, ovviamente). Resta un problema irrisolto l’estrema lentezza e la fatica con cui vengono eseguite le opere di rinaturalizzazione e il disinteresse degli enti pubblici a far rispettare le tempistiche indicate dalle autorizzazioni. Come si può constatare da una semplice visione di una ripresa dall’alto, l’area scoperta è molto estesa, ben al di là delle necessità di conduzione dell’attività estrattiva.



In particolare:

- Cava Edilcave a Cavaglia, l’attività è 2009, i ripristini non sono ancora stati
Si segnalano frane delle pareti (come da foto)
escavazioni;



esaurita dal
completati.
e sovra-



Cava Valledora, Cavaglià: è attiva dagli anni 90, non sono finora state effettuate operazioni di ripristino ambientale, tranne qualche esigua piantumazione nelle fasce perimetrali

Cava Green Cave, Cavaglià: attività in essere dagli anni '80, sono state eseguite solamente alcune piantumazioni perimetrali.

Opere pubbliche

Gran parte del materiale inerte viene impiegato per le opere pubbliche e lo studio riporta una tabella riassuntiva dei fabbisogni futuri in Piemonte per tale scopo. In particolare per la Pedemontana Ghemme-Masserano l'area di reperimento è stata individuata esclusivamente nelle cave della Valledora e viene stimato un fabbisogno di 3 milioni di mc. Il dato è da rettificare, in quanto il progetto riporta la quantità di 2.850.000 mc, a cui si devono sottrarre i volumi, già individuati, dei materiali di recupero utilizzabili, circa 144.000 mc/anno. Stimando una durata di 4 anni dell'opera, sono reperibili ulteriori 576.000 mc di materiale. Ne risulta un fabbisogno effettivo di 2.274.000 che si spera sia ulteriormente ridotto in quanto gli inerti sono utilizzati quasi interamente per i riempimenti e dovrebbero essere reperiti in aree che non dispongono di materiale pregiato come la Valledora.

Controlli

Non vengono predisposte iniziative per i controlli e i monitoraggi dello svolgimento dell'attività estrattiva, attività particolarmente necessaria in quanto soggetta ad autorizzazione o concessione anche attraverso rilievi satellitari dello stato degli scavi.



*Associazione culturale Valledora onlus
13040 Alice Castello (VC) via Italia,50
info@movimentovalledora.org*



Allegato 1





A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 - 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Via don L. Sturzo 13900 BIELLA
Tel. 0153503655 Fax. 0158459222
Direttore: Dr. Michelangelo VALENTI

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Biella, 21.07.2011

Spett. Associazione Valledora
lucia.scagnolato@geope.it

e p.c.:
Spett.le ARPA Biella
dip.biella@arpa.piemonte.it

Spett.le ASL Biella
urp@aslbi.piemonte.it

Spett.le ARPA Vercelli
Dip.vercelli@arpa.piemonte.it

Spett.le ASL Vercelli
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

Spett.le Comune di Cavaglia
cavaglia@pec.ptbiellese.it

Spett.le Comune di Carisio
sindaco.carisio@ruparpiemonte.it

Spett.le Comune di Alice Castello
alice.castello@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le Comune di Gaglianico
gaglianico@pec.ptbiellese.it

Spett.le Comune di Saluggia
saluggia@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le Comune di Santhià
protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

Oggetto: Inquinamento pozzi acqua potabile.

In riferimento alla Vostra nota del 21.06.2011 si esprime quanto segue:

Il controllo istituzionale delle caratteristiche e delle successive espressioni del parere di potabilità delle acque potabili è a carico delle ASL per il territorio di loro competenza.

 **REGIONE
PIEMONTE**
www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura
senza cuore**
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 - 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Lo Scrivente Dipartimento esegue con puntualità un'attività di campionamento e controllo sulle acque erogate dai 221 acquedotti e sulle risorse acquedottistiche che insistono sul territorio di propria competenza.

Sono presenti nel territorio biellese quattro enti gestori, CORDAR Biella, SII, Comuni Riuniti e Cordar Valsesia, che gestiscono la maggior parte degli acquedotti. Sono presenti inoltre molti acquedotti rurali o privati, di cui alcuni non hanno stipulato alcun contratto di gestione con ATO.

Criticità

Le criticità rilevate nei siti di Gaglianico e Cavaglià - unici Comuni citati nella Vostra nota che insistono nel territorio di competenza della ASLBI - sono di natura chimica. Possiamo ascrivere questi inquinamenti a due distinte matrici chimiche di natura antropica, una legata alla presenza di solventi alogenati quali tetracloroetilene e tricloroetilene ed i loro conseguenti metaboliti, 1,2 dicloroetilene e monovinilcloruro; ed un'altra legata ai diserbanti quali atrazina terbutilatrastina o ai loro metaboliti desetilatrastina e desetilterbutilatrastina.

Il campo pozzi del comune di Gaglianico è attualmente interessato da inquinamento da solventi clorurati. I solventi clorurati possono essere facilmente eliminati dall'acqua tramite filtrazione su letto di carboni attivi, cosa che viene puntualmente eseguita in tutti i casi prima elencati. Lo scrivente servizio provvede a monitorare l'efficienza dei filtri ed ad eseguire analisi anche nei pozzi attualmente non interessati dal fenomeno al fine di monitorare la falda profonda ed intervenire rapidamente nel caso vengano evidenziate criticità anche in altri punti.

Attualmente l'unico pozzo inquinato da metaboliti di erbicidi è il pozzo sito in zona Montemaggiore nel comune di Cavaglià. Detto pozzo è caratterizzato da una scarsa protezione geologica nonché dalla vicinanza con zone agricole a vocazione maìdicola in cui, sino alla sua proibizione, sono stati certamente usati erbicidi a base di atrazina e terbutilatrastina.

Anche i metaboliti dei diserbanti possono essere filtrati con i carboni attivi, purtroppo però con una minor efficacia a causa della scarsa polarità dell'inquinante. Sulla testata del pozzo sono stati inseriti dei filtri a carboni attivi la cui efficacia viene costantemente monitorata dallo Scrivente Servizio e dall'ente Gestore.

Con questi accorgimenti l'acqua che viene erogata dagli acquedotti è potabile, - tutti i parametri rientrano entro i limiti di legge - senza rischio per la salute dei cittadini,

Fonti di inquinamento.

Per quanto riguarda l'inquinamento da solventi clorurati che interessa il campo pozzi di Gaglianico sono in corso, le indagini necessarie al fine di risalire alle origini dell'inquinamento. Il primo riscontro di presenza di solventi clorurati - valori inferiori al limite di legge - risale al 2007. Il monitoraggio è stato attento e puntuale ed ha consentito di evidenziare nel tempo un progressivo incremento della concentrazione dell'inquinante fino a superare il limite di legge in un pozzo.

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*Associazione culturale Valledora onlus
13040 Alice Castello (VC) via Italia,50
info@movimentovalledora.org*





A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 - 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Il tetracloroetilene è un prodotto chimico utilizzato anche nell'industria tessile ed è in grado di penetrare nel terreno superando anche strati di cemento armato, pertanto anche la semplice trafilatura da parte di macchine utilizzanti detto composto può giungere ad inquinare la falda superficiale. Di più difficile comprensione è la modalità con cui l'inquinante abbia potuto raggiungere le falde profonde utilizzate dal campo pozzi di Gaglianico (poste tra i 68 e gli 80 metri di profondità). La spiegazione più plausibile, ma al momento non confermata, è che sia presente nella zona oggetto dell'inquinamento un pozzo multi-falda che mette in comunicazione la falda superficiale con quella profonda, tipologia proibita dalla Normativa vigente in materia ma ampiamente utilizzata sino agli anni '90. Lo Scrivente Servizio, in collaborazione con ARPA e Provincia di Biella, sta cercando riscontro a questa teoria cercando di identificare l'ubicazione di detto pozzo al fine, una volta individuato, di sigillarlo e impedire così l'inquinamento della falda profonda.

Si sottolinea che l'acqua erogata dell'acquedotto di Gaglianico è sempre stata potabile, in passato grazie all'effetto di diluizione degli altri pozzi in cui i solventi clorurati erano assenti o presenti in quantità modesta, attualmente grazie ai carboni attivi filtranti.

L'inquinamento da desetilatraxina e da desetilbutilazina riguardante il pozzo Monte Maggiore sito nel Comune di Cavaglià è stato individuato da circa 3 anni. Esso è dovuto con tutta certezza all'utilizzo di dette molecole utilizzate in agricoltura sino all'inizio degli anni 90. L'atraxina e la terbutilazina ed i loro metaboliti sono molto persistenti e la zona geologica ove insiste il pozzo Monte Maggiore è caratterizzata da una scarsa presenza di strati impermeabili a protezione della falde profonde. Inoltre nelle zone circostanti sono presenti industrie estrattive che diminuiscono ulteriormente lo strato protettivo geologico. Anche in questo caso si è provveduto a mettere in opera appositi filtri a carboni attivi che al momento attuale permettono di mantenere la potabilità dell'acqua erogata dal pozzo in oggetto.

Fonti approvvigionamento idrico

La possibilità di fornire fonti alternative di approvvigionamento nel territorio biellese è strettamente legato alla interconnessione tra le reti acquedottistiche. Il biellese vive attualmente una situazione che vede la presenza di quattro enti gestori (CORDAR, SII e Comuni Riuniti e CORDAR Valsesia) in diretta concorrenza tra loro, cosa che di fatto impedisce una corretta interconnessione tra le varie reti ex comunali. Lo scrivente Dipartimento della ASLBI ha da tempo individuato nell'interconnessione tra le reti un punto strategico per il corretto sfruttamento della risorsa acqua potabile, invitando più volte gli enti gestori a valutare correttamente questa possibilità.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(Dr. Luca SALA)



IL DIRETTORE DEL SIAN
(Dr. Michelangelo VALENTI)

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*Associazione culturale Valledora onlus
13040 Alice Castello (VC) via Italia,50
info@movimentovalledora.org*



All. 2




Ministero dell'Ambiente
Ministero della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

REGIONE PIEMONTE
- 5 FEB. 2015
Prot. N. 1654

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0000005-RJN del 02/02/2015

ALLA PROVINCIA DI VERONA

E. P.C.

ALLA PREFETTURA DI VERONA

ALLA REGIONE VENETO

AGLI ENTI IN ALLEGATO

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: regime applicativo dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Con nota prot. 88130 del 10/09/2014 la Provincia di Verona ha chiesto alla scrivente Amministrazione quanto di seguito riportato.

"Si chiede al Ministero di esprimersi in merito alla possibilità di escludere l'applicazione del dispositivo di cui all'articolo 10 comma 3 del d. lgs. 117 del 30 maggio 2008, per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva in sotterraneo, ai fini esclusivi della messa in sicurezza del sito nell'ambito delle azioni di polizia mineraria, e utilizzare rifiuti, diversi da quelli di estrazione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del medesimo d. lgs. 117/08, e ammessi per le attività di recupero ambientale di cui al D.M. 5.2.1998 e successive modificazioni, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale."

La Provincia ha chiesto inoltre di conoscere se le concentrazioni di contaminanti ammesse nei rifiuti destinati al riempimento, possano essere quelle di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d. lgs. 152/2006.

A tal proposito occorre premettere che il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, di recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, è stato adottato al fine di garantire la salvaguardia della salute

umana e dell'ambiente dal rischio di incidenti e di inquinamento derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione, e si riferisce tanto all'attività mineraria quanto a quella di cava. Il decreto inoltre si applica indistintamente ad operazioni di estrazione effettuate in superficie ed in sotterranea.

Con riferimento specifico all'articolo 10 comma 3 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, sono effettivamente emerse nel tempo complessità interpretative che hanno comportato un'applicazione disomogenea dello stesso su tutto il territorio nazionale oltre all'invio alla scrivente di numerose note di richiesta di chiarimenti.

Si ritiene pertanto opportuno fornire, con la presente nota, le necessarie indicazioni interpretative.

Il menzionato articolo 10 comma 3 del d. lgs. 117/08 prevede che *"il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti"*.

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che ogni attività di riempimento dei vuoti di estrazione mediante rifiuti diversi da quelli estrattivi, rientri nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 2003, ovvero delle disposizioni in materia di discariche, diversamente da quanto invece previsto in proposito dal d.lgs. 152/06 e dal D.M. 5 febbraio 1998.

In base a tali ultime disposizioni, infatti, le attività di riempimento sono autorizzate come operazioni di recupero di rifiuti (ex articolo 183 comma 1 lett t) del d. lgs. 152/06), secondo le forme della procedura ordinaria (art. 208 e ss. del d.lgs. 152/06 e voce R10 dell'Allegato B alla Parte Quarta del medesimo decreto), oppure della procedura semplificata (art. 214 e ss. del d.lgs. 152/06 e D.M. 5 febbraio 1998).

Ferma restando, dunque, la possibilità di utilizzare per le operazioni di ripristino ambientale materiali che non costituiscono rifiuto di cui all'art. 184-bis del d.lgs. 152/06 (sottoprodotti), occorre in questa sede chiarire se dall'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 derivi una qualche limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti, a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina sulle discariche.

Al fine di fornire il chiarimento interpretativo richiesto occorre innanzitutto rilevare che la direttiva discariche, nell'articolo 3 paragrafo 2 secondo trattino, ha escluso dal proprio ambito di

Associazione culturale Valledora onlus
13040 Alice Castello (VC) via Italia,50
info@movimentovalledora.org



applicazione "l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche". La direttiva infatti chiarisce nel quindicesimo considerando che ai sensi della direttiva quadro, il recupero dei rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione o riempimento o a fini di costruzione non può costituire un'attività riguardante le discariche.

Inoltre, sempre a tale proposito, la scrivente Amministrazione ha interpellato l'Helpdesk istituito dalla Commissione Europea per l'implementazione della legislazione europea ed in particolare del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CE 1013/2006).

In risposta ad un quesito scritto della ex Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche tale strumento informativo della Commissione ha fornito la seguente risposta: "*It is possible that a backfilling operation with waste other than extractive waste in an excavation void can be regarded as a recovery operation.*" (è possibile che una operazione di riempimento in vuoti dell'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione possa essere considerata una operazione di recupero).

In ultimo, tale interpretazione è confermata dalla diffusione da parte della Commissione europea della proposta di revisione della direttiva quadro rifiuti. In tale proposta la Commissione, riprendendo la definizione fornita nella Decisione della Commissione 2011/753/UE, introduce nel testo della direttiva quadro rifiuti la definizione di "*backfilling*" (riempimento) descrivendola come una operazione di recupero nella quale i rifiuti sono utilizzati in aree escavate quali miniere in sotterranea o cave di ghiaia per il ripristino morfologico dei luoghi.

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 117/2008, di attuazione dell'articolo 10, par. 2 della Direttiva 2006/21 sia applicabile solo alle operazioni di smaltimento di rifiuti nei vuoti dell'attività estrattiva.

Diversamente, i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di un aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente, non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, ma operazioni di recupero, e pertanto non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche, bensì a quelle delle direttive 2008/98/CE e 2006/21/CE.



Per quanto concerne invece la richiesta della Provincia di conoscere se le concentrazioni di contaminanti ammesse nei rifiuti destinati al riempimento, possano essere quelle di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d. lgs. 152/2006, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 10 del predetto d. lgs. 117/08, relativo ai vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, ha previsto che *"l'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea è possibile nel caso in cui, qualora:*

- a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2;*
- b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;*
- c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5.*

2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorità competente."

Si ritiene pertanto che la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea, a fini di ripristino e ricostruzione, effettuata con rifiuti diversi da quelli di estrazione in sostituzione di questi ultimi debba garantire le medesime tutele per la salute e per l'ambiente, in particolare per la qualità delle acque sotterranee, previste dal predetto articolo 10 per le operazioni di ripiena effettuate con rifiuti estrattivi. Spetta pertanto all'autorità competente la valutazione e la verifica del rispetto delle predette condizioni nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni del caso.